

IL TRIBUNALE DI ROMA

PRIMA SEZIONE CIVILE

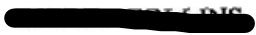
In composizione monocratica, nella persona del giudice onorario avv.


a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 giugno 2016, ha
emesso la seguente

ORDINANZA EX ART.702 BIS C.P.C.

nel ricorso iscritto al n.18773 del ruolo generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2014, vertente

TRA

 nato in Nigeria,  elettivamente
domiciliato in Roma, Via Pietro Mascagni n.186, presso lo studio
dell'Avv. Iacopo Maria Pitorri, che lo rappresenta e difende in virtù di
procura in calce al ricorso

- ricorrente -

E

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI ROMA, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato, in Roma, via
dei Portoghesi n. 12

- resistente contumace -

e con l'intervento del Pubblico Ministero

oggetto: ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale,
letti gli atti e i documenti di causa, considerato che,



con ricorso depositato in data 21 marzo 2014, il ricorrente ha impugnato il provvedimento, emesso il 7 gennaio 2014 e notificato il successivo 6 marzo 2014, con il quale la Commissione Territoriale di Roma gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di una protezione internazionale sussidiaria o per motivi umanitari.

Il ricorrente ha proposto tempestivamente ricorso ai sensi dell'art.19 del D. Lgs. n.150/2011 e dell'art. 35 della legge 25/08, deducendo il grave pericolo alla propria incolumità fisica in caso di rientro nel paese di provenienza e, chiedendo, in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato politico, in via subordinata la protezione sussidiaria ed in via ulteriormente subordinata la protezione umanitaria.

La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma rigettava l'istanza proposta dal ricorrente, rilevando che il richiedente "non appare credibile".

Il ricorrente, nel riferire i motivi che lo hanno indotto a lasciare il proprio Paese, riferiva di essere nato in Nigeria, di essere di etnia ishan e di religione cristiana cattolica e di aver lasciato la Nigeria, in quanto omosessuale, scoperto dalla famiglia e desideroso di poter vivere liberamente la sua omosessualità, che in Nigeria viene punita.

Il racconto del ricorrente presenta alcune contraddizioni nell'evidenziare le ragioni dell'espatrio, i timori in caso di rientro nel paese e soprattutto nell'espone le motivazioni della propria sessualità.

Tuttavia, occorre tenere presente la situazione complessiva del paese di provenienza e, alcune circostanze dettagliate e credibili, riferite in sede di



audizione, avanti alla Commissione Territoriale, anche al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per la richiesta protezione.

In ordine alla richiesta principale, volta al riconoscimento dello status di rifugiato, occorre precisare che, ai sensi della Convenzione di Ginevra *“è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese”*.

Nella fattispecie in esame, non sembrano sussistere i presupposti per l'accoglimento della domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato, che pertanto non può essere accolta.

Non risulta, infatti, oggettivamente dimostrata, né risultano offerti adeguati elementi che consentano di correlare le dedotte motivazioni dell'espatrio con persecuzioni legate a motivazioni direttamente riconducibili a situazioni politiche, o religiose, o ad altri aspetti previsti dalla Convenzione di Ginevra.

Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la generica gravità della situazione politica, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche non sono di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, dovendosi rapportare la situazione specifica del richiedente alle caratteristiche oggettive dello Stato d'appartenenza, che devono essere tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona (cfr. Cons Stato IV, 18.3.1999 n.291).



Tuttavia, la specifica vicenda dedotta in ricorso e raccontata dall'istante avanti alla Commissione Territoriale, dimostra l'esistenza di un pericolo di danno grave, rientrante tra le ipotesi indicate dall'art.14 del d.lgs. 251/2007 c).

La situazione in Nigeria è caratterizzata da diffusi atti di criminalità, di terrorismo e sommosse violente, con difficoltà ed a volte impossibilità per le Autorità di controllare la popolazione e garantirne la sicurezza.

A fronte di tale situazione, è onere del giudice "avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente, ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro" (Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010).

In tale prospettiva deve preliminarmente farsi riferimento alle notizie pubblicate sulla stampa e sui siti internet di particolare attendibilità.

In particolare, il sito "viaggiare sicuri" del Ministero degli Esteri, rispetto alla situazione esistente in Nigeria, evidenzia che "la situazione della sicurezza è caratterizzata, in generale, da diffusi atti di criminalità. E' attuale il rischio di atti di terrorismo e di violente sommosse. La possibilità di sequestri di persona rimane elevata, in particolare nelle aree più remote e più difficilmente controllabili da parte delle Autorità".

Il sito dell'Istituto per il Commercio estero evidenzia che "un altro problema e' la violenza dovuta alla criminalità comune, diffusa in generale in tutto il Paese, ma con zone ad alto rischio per la sicurezza



personale nel Sud, soprattutto nell'area del Delta del Niger e nella città di Lagos, e agli scontri interetnici e/o interreligiosi nel Centro e nel Nord".

Sono, poi, frequenti le notizie di attacchi a chiesa e polizia, con almeno un centinaio di morti, tanto che la complessiva situazione della Nigeria è stata oggetto di reiterate risoluzioni del Parlamento Europeo.

Le predette situazioni sembrano coinvolgere praticamente tutto il paese, dimostrando il serio rischio per l'incolumità fisica cui sono esposti i civili, oltre alla continua e radicata violazione dei diritti fondamentali della persona.

Non è possibile accertare, in questa sede, senza specifici ed ulteriori elementi, la veridicità dell'orientamento sessuale del ricorrente, tuttavia, si deve ritenere vera la circostanza dedotta in merito alla propria fede cristiana, avendo il ricorrente dichiarato di essere cattolico ed avendo, in altro momento riferito che il fratello desiderava diventare sacerdote.

Tali affermazioni devono ritenersi vere e, pertanto, la religione del ricorrente può essere presupposto e fondamento per il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, sia stante la particolare gravità della situazione del paese di origine del richiedente, sia in ordine alla situazione personale.

La natura della controversia e la mancata costituzione della parte resistente, inducono a ritenere integrata la previsione dell'art. 92 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

visto l'art.702 bis c.p.c.,

in parziale accoglimento dell'impugnazione del provvedimento della
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale di Roma,
riconosce al sig. [REDACTED], nato in Nigeria, [REDACTED], la
protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n.
251, richiamato dall'art. 2, lett. f), del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25,
disponendo l'annullamento del provvedimento emesso dalla
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale di Roma;

dichiara compensate le spese del procedimento;

provvedimento immediatamente esecutivo.

Si comunichi.

Così deciso in Roma il 25 gennaio 2017

Il Giudice

Depositato
Roma, li

